

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 579/2002 DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1587/98 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1587/98 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni ⁽³⁾. Questo regime scade il 31 dicembre 2001, a meno che la Commissione presenti una nuova proposta.

(2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce gli svantaggi specifici che pesano sulla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravati in particolare dalla loro grande distanza e della loro insularità. Questo vale anche per il settore della pesca.

(3) Nella relazione del 14 marzo 2000 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione si è impegnata a proporre gli eventuali adeguamenti da apportare alle misure in vigore in base ad una valutazione del regime.

(4) Per presentare la relazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1587/98 occorre effettuare una valutazione approfondita dell'impatto derivante dall'attuazione delle misure specifiche adottate a favore del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche. Non è stato possibile effettuare tale valutazione entro il 1° giugno 2001, come prevede il suddetto articolo.

(5) Una volta effettuata la valutazione summenzionata e nell'ambito della riflessione avviata sul futuro della politica comune della pesca la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1587/98, eventualmente corredata di una nuova proposta.

(6) È necessario che la Commissione possa modulare le quantità previste per le varie specie per tener conto delle modifiche delle rispettive condizioni di smercio e delle loro caratteristiche.

(7) È opportuno prorogare il regime di un anno, per garantire la continuità giuridica del regime di compensazione dei costi supplementari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1587/98 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, la Commissione può modulare gli importi e le quantità previsti per le varie specie in base alle rispettive condizioni di smercio e caratteristiche, nell'ambito delle disposizioni finanziarie globali fissate nei paragrafi da 1 a 5.»;

2) all'articolo 6, la data del «1° giugno 2001» è sostituita da quella del «1° giugno 2002»;

3) all'articolo 7, secondo comma, la data del «31 dicembre 2001» è sostituita da quella del «31 dicembre 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 247.

⁽²⁾ Parere espresso il 14.3.2002 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN
